

## **Regolamento Aziendale Privacy**

Adeguato alla Delibera di G.R. n. 1214/2004 "Percorso Privacy nella sanità Toscana. Approvazione Linee Guida alle Aziende Sanitarie per l'applicazione del D.lgs 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali."

### **INDICE**

- ART. 1 - Oggetto**
- ART. 2 - Dati Personali**
- ART. 3 - Trattamento dei dati personali**
- ART. 4 - Criteri per l'esecuzione del trattamento dei dati personali**
- ART. 5 - Comunicazione dei dati**
- ART. 6 - Consenso al trattamento dei dati**
- ART. 7 - Titolare del trattamento dei dati**
- ART. 8 - Responsabili del trattamento dei dati**
- ART. 9 - Incaricati del trattamento dei dati**
- ART. 10 - Referente Aziendale per la privacy**
- ART. 11 - Trattamento di dati affidati all'esterno**
- ART. 12 - Informativa all'interessato**
- ART. 13 - Diritti dell'interessato**
- ART. 14 - Documento Programmatico sulla Sicurezza e adozione di misure di sicurezza informatiche e per gli archivi cartacei**
- ART. 15 - Diritto di accesso alla documentazione amministrativa**
- ART. 16 - Diritto di accesso alla documentazione sanitaria**
- ART. 17 - Videosorveglianza**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento contiene disposizioni attuative del D.lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nell'ambito delle strutture dell'Azienda Usl di Viareggio, di seguito chiamata Azienda, con lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Azienda.

### **Art. 2 – Dati Personali**

Il dato personale è qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

I dati sensibili sono quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato.

### **Art. 3 – Trattamento dei dati personali**

Con l'espressione "trattamento" deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Qualunque trattamento di dati personali da parte dell'Azienda è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali al fine di adempiere a compiti ad essa attribuiti da leggi e regolamenti.

E' possibile effettuare trattamenti relativi a dati diversi da quelli sensibili e giudiziari anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, fermo restando l'esercizio di funzioni istituzionali.

Il trattamento dei dati sensibili è invece consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Nei casi in cui una disposizione specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in relazione ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con atto di natura regolamentare di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. 196/03.

In ottemperanza ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati, la pubblicazione sull'Albo aziendale dei documenti contenenti dati sensibili deve avvenire previa selezione dei soli dati la cui inclusione sia realmente necessaria per il raggiungimento delle finalità proprie di ciascun provvedimento.

I soggetti cui si riferiscono le informazioni di carattere sensibile devono essere individuati attraverso le iniziali del nome e del cognome ed eliminando comunque qualsiasi elemento da cui si possa risalire facilmente all'identità della persona a cui i dati si riferiscono.

Allorché i dati sensibili e giudiziari possano essere isolati dal contesto del provvedimento, senza comprometterne la necessaria motivazione, essi sono riportati in allegati non costituenti parte integrante del provvedimento medesimo.

#### **Art. 4 – Criteri per l'esecuzione del trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato.

Oggetto del trattamento devono essere i soli dati essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali.

I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi. I dati devono essere esatti, aggiornati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e trattati. L'Azienda adotta idonee e preventive misure di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Nei trattamenti è autorizzata solo l'esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

I Responsabili del trattamento verificano periodicamente la liceità e la correttezza dei trattamenti, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisca di propria iniziativa. Verificano inoltre che i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

I dati che, anche a seguito di verifiche, risultassero eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, non potranno essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto che li contiene.

I trattamenti di dati effettuati impiegando banche dati di più titolari diversi dall'Azienda (interconnessione di banche dati), sono utilizzati nelle sole ipotesi previste da espressa disposizione di legge.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

In ogni caso devono essere adottate misure tecniche tali da garantire che i dati personali o sensibili siano accessibili ai soli incaricati del trattamento e nella misura strettamente indispensabile allo svolgimento delle mansioni di ciascuno.

#### **Art. 5 – Comunicazione dei dati**

La comunicazione di dati personali da parte dell'Azienda ad altri soggetti pubblici è ammessa solo quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla data di comunicazione obbligatoriamente preventiva al Garante e non sia stata adottata dall'Autorità diversa determinazione.

La comunicazione da parte dell'Azienda di dati personali a privati e la diffusione sono ammesse unicamente quando siano previste da una norma di legge o di regolamento.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

#### **Art. 6 – Consenso al trattamento dei dati**

L'Azienda tratta i dati idonei a rivelare lo stato di salute:

- a) con il consenso dell'interessato se il trattamento riguarda dati ed operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
- b) anche senza il consenso dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

Nell'ambito di attività istituzionali di tipo amministrativo, invece, non vi è la necessità di richiedere il consenso dell'interessato, fermo restando il rispetto dell'obbligo dell'informativa.

#### **Art. 7 – Titolare del trattamento dei dati**

Il Titolare del trattamento, è il Direttore Generale dell'Azienda di Viareggio a cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Titolare del trattamento dei dati, tramite il Referente Aziendale per la privacy di cui al successivo art. 10, provvede nei casi previsti dalla legge:

- ad assolvere all'obbligo di notificazione al Garante;

- a richiedere, ove necessario, le autorizzazioni e ad effettuare le dovute comunicazioni al Garante per il trattamento o la comunicazione dei dati;
- ad adottare, per quanto di competenza, le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, contribuendo a redigere, per la parte di competenza, il Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- ad impartire ai Responsabili le necessarie istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa la salvaguardia della loro integrità e sicurezza;
- a verificare periodicamente l'osservanza dell'attività svolta dai Responsabili rispetto alle istruzioni impartite, anche in relazione alla sicurezza dei dati;
- a provvedere alla formazione degli incaricati del trattamento dei dati personali, attraverso la previsione di interventi formativi.

#### **Art. 8 – Responsabili del trattamento dei dati**

I Responsabili del trattamento sono individuati fra i soggetti che ricoprono posizioni organizzative e funzionali e che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Ogni Responsabile del trattamento dei dati è nominato per iscritto dal Titolare del trattamento e provvede a sua volta a nominare per iscritto gli incaricati del trattamento.

I Responsabili del trattamento dei dati personali compiono tutto quanto è necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza; in particolare hanno il dovere di osservare e fare osservare le precauzioni individuate nel piano di sicurezza dei dati sensibili e/o personali elaborato dall'Azienda.

I Responsabili si attengono ai "Compiti ed istruzioni per i responsabili del trattamento dei dati personali" consegnati in occasione della nomina ricevuta dal Direttore Generale.

L'elenco completo delle nomine è disponibile presso l'Ufficio del Referente Aziendale per la privacy e sul sito aziendale.

#### **Art. 9 – Incaricati del trattamento dei dati**

Gli Incaricati sono identificati in tutti coloro che siano autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento di dati. Essi hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria al trattamento.

Gli Incaricati devono eseguire i trattamenti secondo le disposizioni date dal Responsabile del trattamento, dal quale sono nominati per iscritto.

#### **Art. 10 – Referente Aziendale per la privacy**

L'Azienda individua un Referente aziendale per la privacy, con atto motivato del Direttore Generale, e gli garantisce adeguato supporto di risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Il Referente aziendale per la privacy svolge i seguenti compiti:

- a) garantisce il necessario supporto alla Direzione Aziendale nei rapporti tra questa e il Garante; nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati in materia di privacy;
- b) assicura la propria collaborazione alla stesura del Documento programmatico per la sicurezza;
- c) vigila sull'osservanza del Regolamento Aziendale sulla privacy fornendo la necessaria consulenza in ordine alle problematiche in tema di riservatezza;
- d) aggiorna l'elenco degli archivi cartacei dei dati personali e/o sensibili dell'Azienda;
- e) si attiva come supporto nella formazione e informazione al personale dipendente al fine di sviluppare la necessaria cultura, sensibilità e livello di attenzione in materia di tutela e riservatezza dei dati personali e/o sensibili;
- f) Partecipa alle riunioni a livello regionale e di area vasta in tema di privacy.

#### **Art. 11 – Trattamento di dati affidati all'esterno**

Agli Enti, agli organismi, agli altri soggetti pubblici e privati esterni all'Azienda, ai quali siano affidati attività o servizi, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati, viene attribuita la qualità di Responsabile ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/03.

Negli accordi con le strutture accreditate e nei contratti di affidamento di attività o di servizi all'esterno dell'Azienda deve essere inserita apposita clausola di garanzia con cui il soggetto accreditato od affidatario si impegna ad osservare le norme sulla protezione dei dati personali e/o sensibili, osservando quanto disposto dall'Azienda.

Le strutture aziendali competenti per la stipula e la conservazione dei contratti effettuano una costante ricognizione dei contratti in essere, al fine di provvedere agli adempimenti di legge, all'eventuale nomina a Responsabile esterno del soggetto cui sia affidata l'attività o il servizio, ovvero all'inserimento nei contratti medesimi della clausola di garanzia di cui al precedente capoverso.

L'elenco di tali contratti deve essere inviato al Referente Aziendale per la privacy.

Per quanto concerne l'attività libero professionale intramoenia svolta sia in locali messi a disposizione dall'Azienda, che presso studi privati autorizzati, il Responsabile del trattamento dei dati è sempre il singolo professionista.

#### **Art. 12 – Informativa all'interessato**

L'informativa all'interessato, fornita anche attraverso l'affissione di appositi manifesti nei locali di accesso all'utenza, è sempre dovuta a prescindere dall'obbligo di acquisizione del consenso. Essa deve contenere:

- le finalità e le modalità con le quali vengono trattati i dati;
- l'obbligatorietà o meno del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'articolo successivo;
- gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile al trattamento.

#### **Art. 13 – Diritti dell'interessato**

L'interessato su richiesta ha diritto di ottenere a cura del Titolare o del Responsabile, senza ritardo:

1- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2- l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali trattati;
- delle finalità e delle modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del Titolare;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati

3- l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

5- l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

L'interessato, nell'esercizio dei diritti sopra riportati, può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

#### **Art. 14 - Documento Programmatico sulla Sicurezza e adozione di misure di sicurezza informatiche e per gli archivi cartacei**

L'Azienda adotta annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS) aggiornato dal Referente aziendale per la privacy in collaborazione con l'UFA Sistema informativo e tecnologie dell'Estav Nord Ovest, in merito all'analisi dei rischi che incombono sui medesimi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento, delle misure in essere e da adottare, nonché dei criteri e delle modalità di ripristino della disponibilità dei dati.

L'adozione delle misure di sicurezza per gli archivi cartacei ed informatici è disciplinata all'interno del DPS a cui si rinvia nello specifico.

#### **Art. 15 – Diritto di accesso alla documentazione amministrativa**

Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è disciplinato dallo specifico regolamento aziendale nel rispetto delle norme statali e regionali.

#### **Art. 16 – Diritto di accesso alla documentazione sanitaria**

Il diritto di accesso alla documentazione sanitaria è disciplinato dalla Procedura Generale 05 della Direzione Ospedaliera alla quale si rinvia nello specifico.

#### **Art. 17 – Videosorveglianza**

L'attività di videosorveglianza finalizzata alla sicurezza degli utilizzatori, utenti o dipendenti, delle strutture aziendali, nonché alla tutela del patrimonio aziendale è disciplinata dallo specifico regolamento aziendale nel rispetto delle norme statali e regionali

Non rientra nel campo di questa attività l'utilizzo di apparecchiature strumentali per la rilevazione ed il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti.